

**ASSESSORATO AGRICOLTURA – FORESTE – PESCA
PRODUTTIVA
DIREZIONE GENERALE III**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 5 - FORME DI ALLEVAMENTO ESTENSIVE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI	11
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	11
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	11
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI	12

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’azione 5, della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 è finalizzata a conservare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici compatibili con le esigenze dell’ambiente e finalizzate in particolare a mantenere e riprodurre la biodiversità. L’introduzione di queste pratiche di coltivazione e gestione comportano minori redditi per gli agricoltori. Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree della collina rurale e della montagna per i quali gli agricoltori assumono per cinque anni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore, gli impegni riportati nel presente bando.

Gli obiettivi operativi dell’Azione sono:

1. gestione del pascolo più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al mantenimento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione
2. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
3. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

L’Azione incentiva tecniche di gestione estensive delle superfici a prato permanente e pascolo della collina rurale e della montagna. Le attività di pascolamento svolte su pascoli o prati pascoli ricadenti in zone ZPS, SIC o di interesse paesaggistico sono prioritarie rispetto alle altre.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell'azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione A5 “Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità” di cui al presente bando trova applicazione in tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone comprese nelle macroaree “D2” e “D3”. Sono stabilite, comunque, priorità per i pascoli e prati pascoli ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente Azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale, che svolgono attività di allevamento e che possono dimostrare il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo per una durata di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 1 maggio – 31 ottobre di ciascun anno di impegno.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

L’ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura e registrazione presso i servizi veterinari dei Distretti Sanitari di appartenenza;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell’impegno;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi del precedente Bando emanato per l’attuazione dell’Azione 5 “Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità”, approvato con determinazione del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e s.m.i.;
- costituzione e/o aggiornamento del “fascicolo unico aziendale”, come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;

- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 26/02/2010, n. 41;.
- Possesso di una SAU-aziendale pari o superiore a 2 Ha.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L’Azione sostiene la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione, attraverso la corresponsione di un premio legato alle superfici a pascolo o prato-pascolo, agli allevatori che si impegnano a mantenere i propri animali al pascolo.

L’Azione prevede due distinte sub-azioni:

1. gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna e nelle aree tratturali;
2. gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna;

Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree ammissibili all’intervento. Per ciascuna Sub-azione si riportano di seguito gli impegni a cui è subordinata la concessione del sostegno.

Sub – azione 1: gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all’ambiente

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l’utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l’uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 170 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

7. Nel caso le superfici a pascolo ricadano all'interno di Tratturi, si aggiunge agli impegni di cui ai punti da 1 a 6 quello di garantire attività di sgombero e rimozione delle ramaglie, degli arbusti infestanti e quanto necessario a mantenere l'evidenza dei confini tratturali;

Sub – azione 5.2: gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 120 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. garantire le attività di rimozione delle ramaglie;
7. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,4 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

Tutti gli impegni previsti da entrambe le sub-azioni hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie aziendale oggetto di pascolamento (pascoli e prati-pascoli); inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi.

La superficie oggetto dell'impegno iniziale non può subire variazioni in diminuzione nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne che nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **16 maggio 2011** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2011**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **10 giugno 2011**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **10 giugno 2011**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art.25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2011** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 5, rispetto alla somma complessiva di €11.500.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti.

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 5. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla Sub-Azione ed alla macroarea in cui ricade la maggior parte dei pascoli e/o prati pascoli, come rappresentato nella seguente tabella:

SUB-AZIONE	MACROAREA	
	D2 (€/Ha)	D3 (€/Ha)
1 – prati permanenti e pascoli	160	130
2 – pascoli magri e erborati	80	60

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'applicazione degli impegni per l'attuazione di pratiche di pascolamento estensivo tradizionale. Tale analisi è stata effettuata sulle diverse tipologie di aree

pascolabili (prati-pascolo, pascoli, pascoli magri ed arborati) ed ha prodotto il dimensionamento dell'aiuto che risulta diversificato come da tabella sopra riportata.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta a seguito della revisione del P.S.R. Molise 2007 – 2013, riportati nel seguente prospetto:

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e ricadente prevalentemente in: area D3 (Aree Montane): area D2 (Collina Rurale):	6 3
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985 e ricadente prevalentemente in: area D3 (Aree Montane): area D2 (Collina Rurale):	4 2

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante). Ad ulteriore parità prederanno le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società, che di beneficiari singoli.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento (CE) n. 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dalle Misure si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizione della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.